



CITTÀ DI VARAZZE

**CRITERI E MODALITÀ
PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI
ED AUSILI FINANZIARI
NONCHÉ PER L'ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI**

(art. 12 legge 7.8.1990, n. 241)

approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 30 giugno 1998

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse per:

- sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, turistiche, sportive, artistiche, ambientali e di promozione e mantenimento dell'occupazione locale, che si svolgono in ambito comunale o riguardino comunque lo sviluppo della comunità locale, realizzate da enti, associazioni, comitati, federazioni sportive e organismi sociali aventi rilevanza sociale.

Può altresì intervenire per procurare vantaggi valutabili economicamente nel modo seguente:

- patrocinio di iniziative organizzate dai soggetti che svolgono nell'ambito del territorio comunale le attività precisate in precedenza anche con attribuzione di premi di rappresentanza;

- concessione straordinaria di spazi, aree e sale comunali per singole iniziative o per periodi determinati;

- utilizzazione di servizi, strutture, attrezzature o beni comunali.

Art. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI.

Possono beneficiare degli interventi di cui all'art. 1 Enti, Associazioni od Organismi senza scopo di lucro, aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti che realizzino iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, turistico, ricreativo, sportivo della Comunità locale, nonché gli organismi od Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazionali locali, in particolare saranno privilegiate le attività programmate riguardanti:

- scopi connessi con quelli istituzionali del Comune o di altri enti pubblici locali;

- lo sviluppo del libello culturale della collettività o una maggiore partecipazione popolare, la salvaguardia e consolidamento della memoria storica degli usi, tradizioni, costumi della gente di Varazze;
- l'educazione ambientale ed in genere la difesa dell'ambiente, lo sviluppo del turismo, la promozione dello sport, la tutela dell'emarginazione sociale.

In presenza di pluralità di richieste concorrenti, la civica Amministrazione è tenuta a dare congrua motivazione della propria scelta.

Art. 3 - MODALITÀ PER BENEFICIARE DELLE UTILITÀ.

A) Erogazioni economiche:

i soggetti interessati debbono provvedere ad inoltrare la richiesta per l'assegnazione dei contributi ordinari in denaro e corredare la stessa della documentazione necessaria e precisamente:

- copia dello Statuto e/o atto costitutivo dell'ente, dai quali si evincano le finalità e scopi del soggetto richiedente;
- rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e del programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi e ricavi;

Le istanze presentate per ottenere l'erogazione di contributi in denaro, saranno di volta in volta valutate dall'Amministrazione comunale, tenuto conto della compatibilità con i bilanci dell'ente.

B) Patrocinio di iniziative organizzate di soggetti interessati, nonché attribuzione di premi di rappresentanza:

l'assunzione a carico del bilancio comunale delle spese derivanti dalla concessione di patrocinio ad iniziative organizzate dai soggetti di cui sopra, nonché l'attribuzione di premi di rappresentanza può avvenire sulla base della richiesta inoltrata dall'Ente o Associazione prima dello svolgimento dell'iniziativa, corredata da:

- dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire e la correlata capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva, nei confronti della comunità locale;
- piano di spesa con indicazione delle risorse che l'Ente richiedente utilizzerà per lo scopo.

Per particolari manifestazioni di tipo culturale, turistico, artistico, ricreativo e sportivo che il Comune consideri rilevanti agli effetti dello sviluppo della Comunità può essere promosso l'autonomo intervento dell'Amministrazione.

C) Utilizzo di servizi, strutture o beni immobili comunali e concessione straordinaria di spazi, aree e sale comunali per singole iniziative e per periodi determinati:

L'Amministrazione comunale può concedere l'utilizzo agevolato di immobili o strutture pubbliche a enti o associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, turistica, ricreativa, sportiva o, in ogni caso, inerenti alle attività istituzionali ad essi connesse, determinando, pertanto, vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

L'utilizzo potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per le assegnazioni dei contributi economici, in relazione alle reali disponibilità ed attività programmate dal Comune.

L'uso di tali beni è concesso su domanda dai soggetti interessati, alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché degli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

L'Amministrazione comunale decide sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale dell'attività svolta dai soggetti richiedenti, nonché degli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

L'utilizzo potrà essere concesso con applicazione di un canone d'uso agevolato rispetto a quello derivante dalle condizioni generali determinate in base alla legge ed ai principi di utilizzo economico del patrimonio comunale. L'agevolazione potrà constare altresì nell'erogazione di un contributo finanziario finalizzato al versamento del canone d'uso ordinario determinato secondo i principi di cui sopra.

L'uso è consentito previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza nella gestione del bene di pubblica proprietà.

La concessione straordinaria di spazi, aree e sale comunali per singole iniziative o per periodi determinati, l'Amministrazione comunale può prevederne la gratuità o una determinata partecipazione nella spesa, secondo le procedure già introdotte negli articoli che precedono.

Art. 4 - SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE.

Per i servizi pubblici a domanda individuale, di cui al Decreto Ministeriale 31.12.1983, la presente disciplina è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intende acconsentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti.

Le relative determinazioni possono essere assunte contestualmente alla deliberazione di attuazione del servizio e di individuazione delle tariffe.

Art. 5 - SOVVENZIONI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO.

Si applica il Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 9.7.1997.

Art. 6 - NORME GENERALI.

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme e le procedure previste dalla vigente normativa di leggi dello Stato e della Regione Liguria.

Art. 7 - NORMA DI CHIUSURA.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'efficacia delle norme approvate transitoriamente con la deliberazione consiliare n. 17/1990.

Art. 8 - ENTRATA IN VIGORE.

Il presente regolamento, entrerà in vigore a seguito della intervenuta esecutività della deliberazione che l'approva e della sua ripubblicazione, all'albo pretorio, per quindici giorni.